C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 giugno 2022 - n. XI/6467
Attuazione della legge regionale di potenziamento del sistema sociosanitario lombardo: costituzione dell'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22 modifiche al Titolo I e al Titolo VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) come modificata dalla prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022 con cui è stata istituita l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive quale ente di diritto pubblico;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 bis della l.r. 33/2009 e dell'art. 36, comma 8, della citata lr 22/2021 la Giunta regionale costituisce l'Agenzia e approva il relativo statuto nel quale sono disciplinate le funzioni e la durata degli organi, la sede e le modalità di funzionamento e organizzazione dello stesso nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione riservate, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale;

Preso atto della proposta di testo statutario, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, che disciplina gli aspetti di cui al citato art. 11 bis;

Considerato pertanto, vista la mission dell'Agenzia di cui trattasi, di individuare la stessa quale interlocutore regionale principale dell'Autorità per la preparazione delle emergenze sanitarie (HERA) e quale punto di riferimento della Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione anche per l'elaborazione delle linee guida nell'ambito della prevenzione;

Considerato che ai sensi della citata legge l'Agenzia è articolata organizzativamente nelle seguenti aree:

a) Prevenzione;

b) Clinica;

c) Ricerca;

d) Politica sanitaria;

e) Promozione e difesa della salute;

f) Governance e partening;

g) Didattica, formazione ed educazione;

Vista la proposta di organigramma, allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, che, in coerenza con la citata disposizione, disegna l'assetto ritenuto utile per la fase di avvio dell'Agenzia

Evidenziato altresì che:

- il reclutamento del personale richiesto avviene preferibilmente attingendo dal personale dipendente del SIREG, in particolare delle ATS e delle ASST, mediante l'istituto del comando / distacco favorendo la provenienza dall'area sanità;
- che la disciplina del rapporto di lavoro per il personale comandato è dettata dalla rispettiva area contrattuale di provenienza, per eventuali reclutamenti all'esterno si applica il CCNL della Sanità;
- che si prevede altresì la possibilità di ricorrere a contratti di consulenza e libero professionali, nei limiti della normativa vigente, in ragione di specifiche motivate necessità, in particolare nei casi in cui si valuti opportuna la collaborazione di soggetti appartenenti all'area accademica o delle professioni;

Considerato che al fine di favorire l'avvio delle attività è opportuno individuare in via provvisoria la sede dell'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive quale ente di diritto pubblico presso la sede dell'ASST Fatebenefratelli Sacco in considerazione della forte vocazione di quest'ultima nell'area delle malattie infettive e quale centro di riferimento per l'emergenze epidemiologiche e per la disponibilità presso la stessa di spazi idonei;

Considerato altresì di affidare all'ASST Fatebenefratelli Sacco, nelle more della messa a regime di tutte le attività dell'Agenzia, le funzioni operative in materia di gestione contabile, di redazione dei bilanci, di adempimenti in materia di amministrazione del personale e di ogni altro compito puramente attuativo di decisioni attinenti la gestione amministrativa del nuovo Ente previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra gli stessi;

Precisato che nelle forme di espressione e manifestazione di volontà degli organi, presso l'Agenzia devono essere effettivi i registri dei provvedimenti dagli stessi organi adottati e deve essere attivo un unico Protocollo Generale presso cui registrare la corrispondenza istituzionale in partenza ed in arrivo e un albo pretorio ai sensi di legge;

Ritenuto pertanto di costituire a far data dal 1 ottobre 2022, in coerenza con le procedure per la nomina degli organi, l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive con sede in Milano Via G.B Grassi, 74 presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione della dotazione finanziaria per il 2022 e contestuale regolamento di funzionamento per l'avvio delle attività;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di costituire a far data dal 1 ottobre 2022, in coerenza con le procedure per la nomina degli organi, l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive con sede in Milano Via G.B Grassi, 74 presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco;

2. di approvare lo statuto e la proposta di organigramma, allegati 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che:

- il reclutamento del personale richiesto avviene preferibilmente attingendo dal personale dipendente del SIREG, in particolare delle ATS e delle ASST, mediante l'istituto del comando favorendo la provenienza dall'area sanità;
- che la disciplina del rapporto di lavoro per il personale comandato è dettata dalla rispettiva area contrattuale di provenienza; per eventuali reclutamenti all'esterno si applica il CCNL Sanità;
- che si prevede altresì la possibilità di ricorrere a contratti di consulenza e libero professionali, nei limiti della normativa vigente, in ragione di specifiche motivate necessità, in particolare nei casi in cui si valuti opportuna la collaborazione di soggetti appartenenti all'area accademica o delle professioni;

4. di affidare all'ASST Fatebenefratelli Sacco, nelle more della messa a regime di tutte le attività dell'Agenzia, le funzioni operative in materia di gestione contabile, di redazione dei bilanci, di adempimenti in materia di amministrazione del personale e di ogni altro compito puramente attuativo di decisioni attinenti la gestione amministrativa del nuovo Ente previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra gli stessi;

5. di stabilire che presso l'Agenzia devono essere effettivi i registri dei provvedimenti dagli stessi organi adottati e deve essere attivo un unico Protocollo Generale presso cui registrare la corrispondenza istituzionale in partenza ed in arrivo e un albo pretorio ai sensi di legge;

6. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione della dotazione finanziaria per il 2022 e contestuale regolamento di funzionamento per l'avvio delle attività;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive

Art. 1
Denominazione e Sede
L'Agenzia denominata "Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive", con sede in Milano, Via ……. è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto. L'Agenzia è ente di diritto pubblico, di supporto tecnico-scientifico del sistema sanitario, dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, appartenente agli enti sanitari del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30.

Art. 2
Missione e Finalità
L'Agenzia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità, in sinergia con le strutture sanitarie, gli istituti di ricerca e le università e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, anche in un'ottica di cooperazione internazionale, svolge le seguenti funzioni:

- preparazione ad eventuali emergenze sanitarie epidemiche e relativa attività di formazione alle strutture a tal fine preposte;
- gestione delle emergenze epidemiche e pandemiche a livello clinico e diagnostico;
- gestione dei dati epidemiologici in relazione ad epidemie e pandemie;
- progettazione di interventi nella logica del principio one health prevedendo l'integrazione tra salute ambientale, animale e umana e adozione di un approccio olistico di salute globale;
- proposte di miglioramento della tutela della salute strettamente correlate all'ambiente e di riduzione di rischi di zoonosi;
- ricerca e monitoraggio nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura derivanti dalla diffusione di microorganismi;
- ricerca di nuove strategie terapeutiche;
- ricerca traslazionale avente come obiettivo la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche (from bench to top besides), al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane.
- trasformazione digitale nella logica del principio digital health prevedendo ai fini della cura, una maggiore condivisione delle informazioni sulla salute dei pazienti;
- gestione di modelli matematici per la fornitura di stime sempre più realistiche della diffusione delle malattie infettive;

- gestione delle pratiche di politica sanitaria finalizzate al buon utilizzo dei farmaci antibiotici e al contrasto all'antibiotico-resistenza;
- azioni di prevenzione e formazione per il contrasto all'antibiotico-resistenza;
- studio e controllo delle infezioni trasmissibili potenzialmente pericolose per la popolazione;
- ricerca e sviluppo di nuovi vaccini;
- sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.

L'Agenzia, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà, inoltre, svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive.

Art. 3
Strumenti
L'Agenzia per il raggiungimento del suo scopo può inoltre:

a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;

b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;

c) acquisire da parte dello Stato, di Regione Lombardia e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società di capitali la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4
Organizzazione, attività, adempimenti
L'Agenzia svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione.

L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di responsabilità e di costo in grado di

programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione.

L'Agenzia programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria nazionale e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

I volumi e le tipologie dell'attività erogativa sono definiti mediante accordi con Regione Lombardia, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche dell'Agenzia.

L'Agenzia può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con strutture di ricerca e di assistenza sanitaria pubbliche e private e con le Università.

L'Agenzia si propone di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a enti, consorzi o società con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e la idoneità, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca.

L'Agenzia, in collaborazione sinergica con le strutture sanitarie presenti sul territorio e tenuto conto del principio di cui all'articolo 11 bis, comma 4 della l.r. n. 33/2009 è articolata organizzativamente nelle seguenti aree:

a) prevenzione;

b) clinica;

c) ricerca;

d) politica sanitaria;

e) promozione e difesa della salute;

f) governance e partening;

g) didattica, formazione ed educazione.

Art. 5
Patrimonio e mezzi finanziari

L'Agenzia trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima e specificatamente dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile.

L'Agenzia si finanzia inoltre tramite:

a) i beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti;

b) i contributi attribuiti all'Agenzia dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;

c) gli utili prodotti dall'attività svolta;

d) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie attività;

e) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere accettati dal consiglio di amministrazione;

f) i frutti e le rendite dei beni non direttamente utilizzati per le attività istituzionali.

Entro novanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione redige lo stato patrimoniale dell'Agenzia, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.

In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, l'Agenzia potrà, ove ne ricorrano i presupposti, attivare garanzie patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori.

Art. 6
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio chiusosi il precedente 31 dicembre.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Gli organi dell'Agenzia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Agenzia o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati e compensati dal consiglio medesimo.

Art. 7
Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

- il consiglio di amministrazione;
- il direttore generale;
- il collegio sindacale;

Art. 8
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, nonché le ulteriori funzioni previste nello statuto ed è composto da cinque membri, esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dalla Giunta regionale, di cui uno sentito il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e uno sentito il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, previa intesa con le rispettive amministrazioni, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'università e della ricerca, scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze e competenze in almeno uno dei seguenti settori: epidemiologia, virologia, prevenzione sanitaria, medicina delle catastrofi, malattie infettive, ricerca clinica, informatica previsionale, statistica.

Il consiglio di amministrazione dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i componenti possono essere rinominati. La durata del consiglio di amministrazione è stabilita dalla Giunta regionale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno un consigliere, la nomina del membro mancante spetterà al soggetto che lo ha nominato, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto con provvedimento della Giunta regionale previo parere del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca quando:

a) risultano gravi irregolarità nella amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

La cessazione anticipata e contestuale della maggioranza dei suoi componenti determina la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto.

Sono cause di esclusione dal consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Agenzia;

- il verificarsi di una causa ostativa al permanere della carica.

Ai membri del consiglio di amministrazione è riconosciuta un'indennità equivalente a quanto previsto per i componenti del consiglio di amministrazione delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Art. 9
Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e programmazione dell'Agenzia.

In particolare, esso ha il compito di:

a) nominare, su indicazione della Giunta regionale, il presidente dell'Agenzia scelto tra i componenti designati dalla stessa Giunta;

b) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico;

c) adottare i regolamenti dell'Agenzia;

d) approvare gli indirizzi strategici dell'Agenzia in sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e regionale;

e) approvare, su proposta del direttore generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività e verificarne l'attuazione, fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 6;

f) controllare e monitorare costantemente, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni del direttore generale e del direttore scientifico, che l'attività di amministrazione e di gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati e sia adeguata al raggiungimento dei risultati prefissati;

g) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità nonché le modifiche patrimoniali;

h) approvare, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione aziendale e adottare il piano delle assunzioni;

i) approvare le convenzioni e le intese riguardanti collaborazioni con le Università;

l) approvare le modifiche statutarie da sottoporre alla Giunta regionale;

m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in particolare per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica nella programmazione sanitaria di Regione Lombardia;

Art. 10
Convocazione e quorum
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità e comunque almeno una volta ogni tre mesi, nonché ad istanza di almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono di norma tenute presso la sede dell'Agenzia ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'Agenzia con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso. Le riunioni possono essere anche svolte con sistemi di audio o video conferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché:

- sia consentito di individuare con certezza i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare e ricevere documenti;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del consiglio di amministrazione allo scopo delegato dal presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di età. Delle adunanze del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio di amministrazione medesimo.

Di norma il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

È invece necessario la presenza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione qualora il consiglio debba deliberare in ordine a:

- l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto,

- la costituzione, lo scioglimento e le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società;

-gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

Art. 12
Il Direttore Generale

Il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, è nominato dalla Giunta regionale ed è individuato tra gli idonei presenti nella rosa regionale di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. 33 del 2009. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, secondo lo schema

tipo approvato dalla Giunta stessa in analogia con quanto previsto per i direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche, che stabilisce anche la durata dell'incarico non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Al direttore generale compete la gestione dell'Agenzia.

Il direttore generale, in particolare:

- è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, e determinati secondo gli indirizzi annualmente impartiti dalla Regione Lombardia;

- agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati;

- assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati;

- è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Agenzia, inclusa l'organizzazione, la gestione del personale e le relazioni sindacali;

- dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal consiglio di amministrazione;

- assume la qualità di datore di lavoro;

- è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa;

- ha un dovere di informazione nei confronti del consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche;

- risponde dell'attuazione di quanto il consiglio di amministrazione ritiene di affidargli;

- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, il programma di attività, il piano di organizzazione aziendali da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

- propone al consiglio di amministrazione l'accettazione di donazioni, di legati, di liberalità e in generale di eredità;

- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto

Il direttore generale stipula con l'Agenzia un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle strutture sanitarie pubbliche lombarde. La Giunta regionale adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell'attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, anche con

riferimento alla decadenza automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 12 della Legge Regione Lombardia n. 33/2009.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile ove applicabili o dal contratto, può essere confermato.

Art. 13
Collegio sindacale

Il collegio sindacale è organo di controllo contabile dell'Agenzia ed è nominato secondo le modalità previste dal d.lgs. 502/1992

Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Agenzia ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Presidente di Regione. Il Presidente del collegio viene eletto dai sindaci nella prima seduta.

Tutti i membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero scelti fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

I membri del collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.

Il collegio sindacale è organo di controllo dell'Agenzia. Esso in particolare:

a) verifica l'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua periodiche verifiche di cassa.

I componenti del collegio possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità equivalente a quanto previsto per il medesimo incarico presso le strutture sanitarie pubbliche.

Art. 14
Direttore Scientifico

La direzione scientifica dell'Agenzia è affidata a un direttore scientifico nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale e sentito l'Assessore regionale al Welfare, in possesso di laurea in medicina e chirurgia e di comprovate capacità scientifiche e manageriali, previa selezione, ad esito di avviso pubblico, da parte di una commissione composta da tre esperti nelle suddette materie di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno da qualificate

istituzioni scientifiche indipendenti e uno dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS). Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata in analogia con la durata dell'incarico del direttore generale e comunque non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Agenzia e gestisce il relativo budget, proposto al direttore generale e con lui concordato annualmente, sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del consiglio di amministrazione.

Il direttore scientifico esprime altresì pareri su richiesta del consiglio di amministrazione e sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche e le relative assunzioni esprime pareri al direttore generale.

Al direttore scientifico spetta trattamento economico equivalente a quanto previsto per il direttore scientifico delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Art. 15
Comitato tecnico scientifico

Il consiglio di amministrazione nomina, su proposta del direttore scientifico, un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

Il comitato è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da 5 componenti con riconosciuta competenza ed esperienza, anche a livello internazionale, nelle seguenti materie: immunologia, virologia, microbiologia, infettivologia, igiene sanitaria, salute globale, farmacologia, epidemiologia, statistica.

I componenti del comitato, ad eccezione del direttore scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal consiglio di amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.

Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'Agenzia e formula al Consiglio di amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Agenzia e, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere sanitario.

Le riunioni Comitato Tecnico Scientifico si potranno tenere anche in modalità audio/video conferenza con i partecipanti dislocati in luoghi diversi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 17

Provvedimenti sottoposti a controllo
1. Sono sottoposti al controllo di Regione:

a) il piano di organizzazione, i piani e i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio e una relazione analitica sull'utilizzo delle risorse regionali assegnate;

b) le deliberazioni concernenti i piani dei fabbisogni del personale.

c) le modifiche statutarie.

Le richieste di chiarimenti da parte della direzione generale competente, comportano l'interruzione del termine per l'esercizio del controllo fino all'acquisizione dei chiarimenti. Tale termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 18
Norma transitoria
La denominazione "Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive" sarà adottata con l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 22/2021 di cui all'impegno del Presidente della Regione Lombardia con nota A1.2022.0120093 del 10 febbraio 2022, fino ad allora la denominazione dell'Ente di cui trattasi sarà "Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive"

In sede di prima applicazione la durata del Consiglio di amministrazione è di tre anni.

Art.19
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 contenente Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità di Regione) e della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità).

ALLEGATO 2

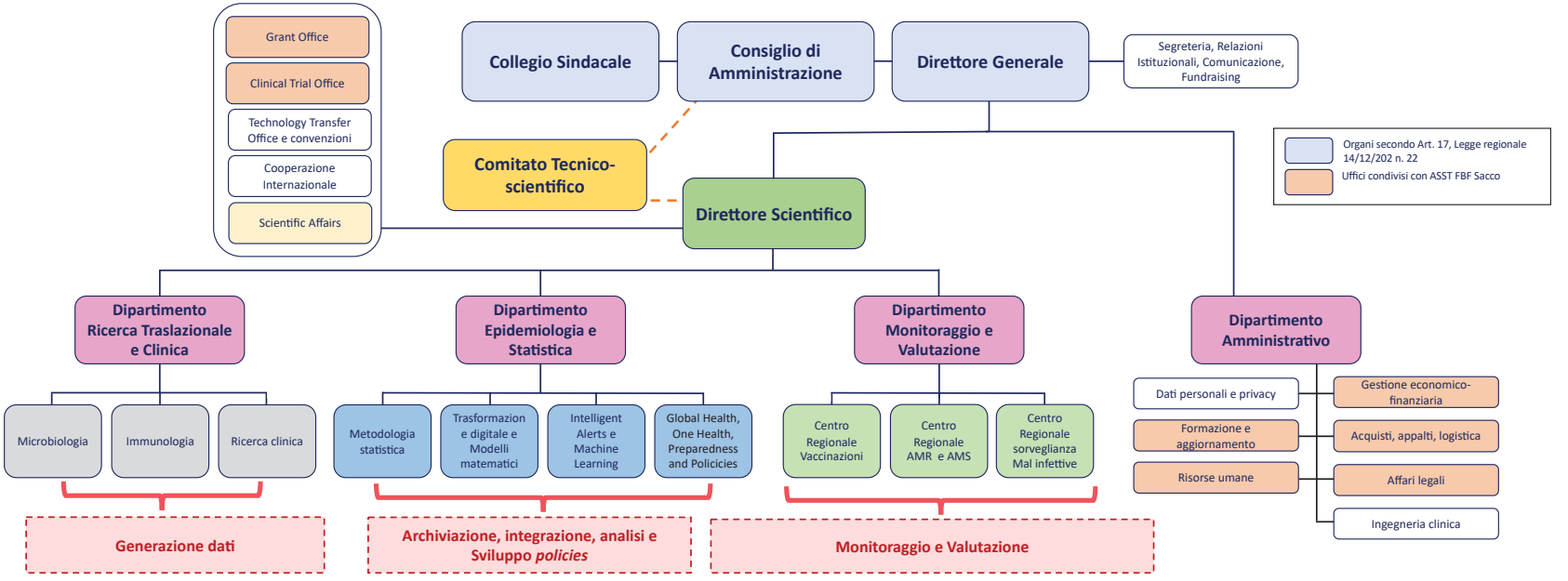
Grant Office
Clinical Trial Office
Technology Transfer Office e convenzioni
Cooperazione Internazionale
Scientific Affairs
Collegio Sindacale
Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale
Segreteria, Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Fundraising
Comitato Tecnico-scientifico
Direttore Scientifico
Organi secondo Art. 17, Legge regionale 14/12/202 n. 22
Uffici condivisi con ASST FBF Sacco
Dipartimento Ricerca Traslazionale e Clinica
Dipartimento Epidemiologia e Statistica
Dipartimento Monitoraggio e Valutazione
Dipartimento Amministrativo
Microbiologia
Immunologia
Ricerca clinica
Metodologia statistica
Trasformazion e digitale e Modelli matematici
Intelligent Alerts e Machine Learning
Global Health, One Health, Preparedness and Policicies
Centro Regionale Vaccinazioni
Centro Regionale AMR e AMS
Centro Regionale sorveglianza Mal infettive
Dati personali e privacy
Formazione e aggiornamento
Risorse umane
Gestione economico-finanziaria
Acquisti, appalti, logistica
Affari legali
Ingegneria clinica
Generazione dati
Archiviazione, integrazione, analisi e Sviluppo *policies*
Monitoraggio e Valutazione